



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n° 1426/10/CdP/viii

Il Consiglio, nella seduta del 02 / 03 / 2010,

PREMESSO

- che la materia concernente le assenze effettuate dai componenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali è attualmente disciplinata dal *D.lgs. 545/92* e successive modifiche e che, in particolare, il richiamato Decreto – all'art. 12 – recita testualmente: *“Decadono dall’incarico i componenti delle Commissioni Tributarie i quali: e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive...”*;
- che, al fine di interpretare la citata norma e stabilire i criteri di applicazione della stessa, il CPGT ha emesso le Risoluzioni nn. 11/1997–6/2004-10/2006 e 2/2007;

RITENUTA peraltro l’opportunità

- di chiarire con maggior dettaglio la natura dell’istituto autorizzativo e di indicarne i criteri informativi, nonché i poteri e le facoltà che ne derivano;
- di riordinare e regolamentare ulteriormente la materia delle assenze dei Giudici Tributarie e della conseguente decurtazione del compenso degli assenti;
- di fornire precise direttive per i singoli Giudici, i Vicepresidenti, i Presidenti delle sezioni e delle Commissioni;

tutto quanto sopra premesso e considerato, statuisce quanto segue:

Regolamentazione in tema di assenze dei Giudici Tributarie e della conseguente decurtazione del compenso relativo all’effettuazione delle stesse.

Risoluzione n° 4 del 2 marzo 2010

La presente Risoluzione regola la materia delle assenze e della decurtazione dei compensi dei Giudici Tributarie e sostituisce nei relativi punti le precedenti risoluzioni *nn. 11/1997 - 6/2004 - 10/2006 e 2/2007*.

A) Disposizioni di ordine generale

A1) E’ preliminarmente doveroso ribadire che il Consiglio dispone di un potere discrezionale nell’autorizzare le assenze dei Giudici Tributarie; è pertanto onere del



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

richiedente fornire tutti gli elementi che consentano di documentare con sufficiente dettaglio i motivi posti alla base della richiesta di autorizzazione e, all'autorità cui è presentata la domanda, l'esercizio del potere discrezionale di cui sopra. In difetto di adeguata esposizione dei motivi e di idonea documentazione probatoria, la domanda dovrà necessariamente essere respinta.

Le delibere consiliari in tema di assenze, ivi comprese le "prese d'atto", hanno valore costitutivo; conseguentemente esse rendono giustificate o meno, con efficacia "ex tunc", le assenze compiute e ciò anche in presenza di un'eventuale pregressa autorizzazione presidenziale.

A2) Come opportunamente evidenziato nella Risoluzione 11/1997, nonostante il Giudice Tributario sia investito di funzioni giurisdizionali non possono ritenersi applicabili (cfr. art. 11 D.lgs 545/92) le norme del testo unico sul pubblico impiego (D.P.R. n° 3/57) e/o quelle specifiche dell'ordinamento giudiziario (R.D. n° 12 del 30/01/1941) in tema di aspettativa, congedi e ferie, atteso che esse presuppongono un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, che nella specie non sussiste. I Giudici Tributari, pertanto, non possono usufruire dell'istituto dell'aspettativa, né del congedo, né delle ferie.

Anche le disposizioni normative relative all'assenza facoltativa dal lavoro non sono applicabili, data la natura e le modalità di prestazione dell'attività di Giudice Tributario. Non può essere, altresì, considerato motivo di giustificazione quanto previsto dall'art. 33 della L. 104/92 e successive modificazioni, così come non è possibile applicare allo "status" di Giudice Tributario quanto disposto dall'art. 21 della medesima Legge. Parimenti, l'assistenza di un congiunto cui sia stato riconosciuto - ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 - lo stato di "handicap grave" potrà essere ricondotta nell'alveo dei motivi familiari, e come tale considerata.

A3) Alla domanda di astensione dalle funzioni per malattia, o comunque per approfondimenti diagnostici e/o visite mediche specialistiche, deve sempre essere allegata idonea documentazione medica, possibilmente rilasciata dalla ASL. E' opportuno che i certificati medici siano dettagliati, in quanto – seppur nella specie sussiste il diritto del Giudice Tributario alla riservatezza – esso deve ritenersi suscettibile di affievolimento, atteso il prevalere dell'interesse pubblico a valutare con piena cognizione il diritto all'assenza, che potrebbe teoricamente pregiudicare la funzionalità dell'ufficio cui l'istante appartiene. In ogni caso – anche in riferimento alle altre tipologie di assenza le quali,



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ugualmente, necessitano di una valutazione operata in piena cognizione - il diritto alla riservatezza verrà sempre tutelato nella delibera consiliare in esito alla domanda di assenza.

Le istanze presentate al fine di ottenere autorizzazioni per assenze cagionate da motivi professionali e personali / familiari dovranno contenere un'argomentata spiegazione delle circostanze che impediscono l'assolvimento del dovere d'istituto ed essere accompagnate da idonea documentazione probatoria.

A4) I Sigg.ri Presidenti di Commissione si adopereranno al fine di comprimere i tempi intercorrenti tra il verificarsi delle assenze (o la preventiva richiesta del giudice) e l'invio della completa documentazione al Consiglio, eventualmente sollecitando il deposito dell'istanza di autorizzazione all'assenza, nonché l'allegazione dell'idonea documentazione, necessaria per completezza istruttoria.

A5) I Presidenti di Commissione dovranno accertare e segnalare tempestivamente al Consiglio di Presidenza tutti i casi suscettibili di valutazione di decadenza ai sensi dell'art. 12 D.lgs 545/92, in ordine ai quali verrà applicato il procedimento previsto dall'art. 16 commi III, IV, V D.lgs 545/92.

Chiarito quanto sopra, si osservi che la normativa richiamata e le modalità di svolgimento delle funzioni di Giudice Tributario, (*cf. in particolare art. 6 comma II D.lgs 545/92*), nonché la necessità di assicurare il corretto funzionamento delle Commissioni, hanno imposto di stabilire una casistica delle situazioni che giustificano "l'assenza a tre sedute consecutive" (cui si riferisce il citato art. 12 del D.lgs 545/92). Si evidenzia, peraltro, che la mancata previsione normativa di un numero massimo di sedute consecutive alle quali il Giudice Tributario può risultare assente giustificato non può comunque consentire, per il principio di buona e corretta amministrazione della giustizia, che l'assenza possa durare a tempo indeterminato.

Da quanto sopra è scaturita la necessaria previsione di una durata massima dell'assenza, variabile a seconda del motivo di giustificazione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

B) Definizione di “assenza” e computo degli eventi

E' doveroso premettere che l'ufficio di Giudice Tributario consiste in un'attività complessa della quale la partecipazione alle udienze è solamente uno dei molteplici aspetti. Pertanto, nel caso di temporanea indisponibilità all'esercizio dell'attività d'istituto, tale indisponibilità non deve essere conteggiata limitandosi al computo delle mancate udienze, ma va invece considerata per il totale dei giorni richiesti. La “sospensione feriale” è infatti l'unico periodo in cui si verifica l'interruzione dell'obbligo costante del Giudice Tributario di svolgere la sua funzione. Tale affermazione di principio, prima ed al di là di ogni conseguenza o considerazione squisitamente economica, riguarda proprio la sostanza del rapporto giuridico che vige tra lo Stato ed ogni singolo Giudice Tributario.

Si definisce “*assenza*” il singolo episodio, della durata di uno o più giorni, a causa del quale il Giudice Tributario omette di esercitare le proprie funzioni.

Si definisce invece “*evento di assenza*” la somma di tutte le assenze – a qualunque titolo giustificativo esse siano imputate (*ad eccezione della maternità, come più avanti specificato*) - tra le quali non sia intercorso un periodo minimo di 60 giorni consecutivi durante i quali l'interessato abbia regolarmente prestato la propria funzione e non abbia comunicato preventivamente alcuna indisponibilità.

Ai sensi dell'art. 12 D.lgs 545/92 l'assenza ingiustificata a tre consecutive sedute comporta la decadenza dall'incarico.

B1) I termini di assenza e di durata degli eventi vanno calcolati adottando il “giorno” (e non più il “mese”) come unità di misura.

B2) Il conteggio dei termini delle assenze autorizzate per motivi di salute, professionali e personali e/o familiari viene sospeso durante il periodo di “sospensione feriale” e riprende a decorrere al termine di tale periodo.

B3) Ai fini del calcolo dei 60 giorni consecutivi minimi di regolare esercizio delle funzioni (o comunque di disponibilità all'esercizio delle stesse) occorrenti per evitare il cumulo delle varie assenze in un unico evento, la sospensione feriale non esplica alcun effetto poiché in quel periodo non sussiste l'obbligo di disponibilità del Giudice. Pertanto si opererà il conteggio dei 60 giorni minimi come se, cronologicamente, al giorno precedente l'inizio della sospensione feriale seguisse immediatamente il giorno di ripresa delle attività.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

B4) L'astensione per maternità (sia essa obbligatoria o facoltativa), è riconosciuta dal Consiglio come una tipologia giustificativa di assenza a se' stante. Essa non concorre nel computo dei 540 giorni di assenza negli ultimi 1825 né – ovviamente – rileva in alcun modo ai fini di un eventuale cumulo con altre assenze che, laddove non fossero intercorsi almeno 60 giorni di regolare esercizio delle funzioni, potrebbero aggiungersi ad essa.

C) *Procedura di autorizzazione e titolarità autorizzativa*

Le autorizzazioni alle assenze di Giudici, Vicepresidenti e Presidenti di sezione sono di competenza esclusiva del Consiglio.

Peraltro, per quelle relative ai primi 60 giorni per motivi di malattia e per quelle dovute ad eventi particolarmente gravi o improvvisi (*lutto, imprevisto ricovero ospedaliero di un familiare, eventi eccezionali ecc.*) che teoricamente rientrerebbero nella casistica riservata ai motivi personali e/o familiari, l'autorizzazione è estesa, in via alternativa, al Presidente della Commissione, il quale dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione del Giudice impossibilitato ed alla trasmissione del provvedimento di autorizzazione e di sostituzione a questo Ufficio, fermo restando che – in caso di mancata autorizzazione – provvederà il Consiglio stesso. La potestà autorizzativa degli eventi particolarmente gravi o improvvisi potrà anche essere eventualmente delegata ai Presidenti di Sezione.

Prima di disporre la trasmissione della pratica i Sigg.ri Presidenti di Commissione agiranno come indicato ai precedenti punti *A1)* ed *A4)* qualora la domanda o l'allegazione documentale risultassero generiche e non consentissero una sufficiente istruttoria.

Quand'anche la facoltà autorizzativa ricada nella competenza del Presidente di Commissione, ciò non lo esime dall'obbligo di trasmettere al Consiglio di Presidenza tutta la relativa documentazione e non solo il semplice provvedimento di sostituzione (che tra l'altro, ad es. in caso di malattia, non fornisce necessariamente l'indicazione circa la prognosi certificata). Quanto sopra sia in ragione di una corretta e completa tenuta dei fascicoli personali dei giudici, sia in ragione del controllo dei limiti temporali di assenza, sia perché da una documentazione incompleta potrebbe non evincersi un quadro sufficientemente chiaro della fattispecie.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La domanda di assenza di un Presidente di Commissione Tributaria Provinciale andrà indirizzata al Presidente della competente Commissione Tributaria Regionale, che provvederà ad inoltrarla al Consiglio e ciò anche qualora compete a lui decidere.

Laddove le fattispecie di *malattia per i primi 60 giorni ed eventi gravi o improvvisi* riguardassero un Presidente di Commissione Tributaria Provinciale, potrà provvedervi il Presidente della competente Commissione Tributaria Regionale, fermo restando l'obbligo di trasmissione di cui sopra.

La domanda di assenza di un Presidente di Commissione Tributaria Regionale andrà indirizzata direttamente al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

D) Legittimi motivi di astensione dalle funzioni giurisdizionali

Le uniche tipologie di assenza ammissibili e giustificabili sono quelle, rigidamente tipizzate, riconducibili a MATERNITA', MOTIVI PROFESSIONALI e/o PERSONALI e/o FAMILIARI, MOTIVI DI SALUTE.

Tranne che per i casi successivamente disciplinati al *capo E)* (*patologie di particolare gravità*) ogni assenza o evento di assenza non può superare il limite di 180 giorni di durata.

Inoltre, sempre fatto salvo quanto disposto al successivo *capo E)*, al Giudice Tributario non è consentito superare, per più eventi di assenza, il limite di 540 giorni di assenza negli ultimi 1825 giorni. Tale periodo appare coerente con la peculiarità e le modalità di svolgimento delle funzioni di Giudice Tributario.

L'astensione dalle funzioni per maternità va trattata come esposto al punto *B4)* della presente Risoluzione.

D1) Al fine di controllare la congruità della richiesta di autorizzazione è facoltà dei Presidenti di Commissione (nonché prerogativa del Consiglio di Presidenza) disporre (attraverso idonea struttura del S.S.N.) accertamenti sanitari, ai quali potrà assistere un medico di fiducia del Giudice, se questi se ne assuma la spesa.

-MATERNITÀ-

D2) L'astensione obbligatoria per maternità (*cfr art. 4 L. 1204/71*) ha durata di 150 giorni, fruibili o nei 60 giorni precedenti e nei 90 successivi alla data presunta del parto, oppure nei 30 precedenti e nei 120 successivi. In base alla L. 903/77 le norme



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

sull'astensione obbligatoria si applicano anche alle donne-giudici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo. Sono altresì applicabili gli artt. 12 e 18 del regolamento 1206/76 (*disciplina dell'aborto e gravi complicanze della gestazione*) nonché l'art. 5 della L. 1204/71.

D3) L'astensione facoltativa per maternità ha durata massima di 90 giorni, fruibili immediatamente a seguito dell'astensione obbligatoria. Il diritto a fruirne si estende ai giudici tributari padri, secondo le norme di cui alla L. 53/00 e successive modificazioni. L'utilizzo è subordinato all'acquisizione di un'autocertificazione, da parte dell'altro genitore, che dichiari di rinunciare al medesimo diritto.

L'autorizzazione relativa all'astensione per maternità compete esclusivamente al Consiglio; pertanto essa deve essere richiesta con congruo anticipo, allegando certificazione che riporti la data presunta del parto, nonché, appena disponibile, il certificato di nascita.

Per quanto concerne, in generale, le assenze legate alla condizione di "genitore", in base a quanto previsto dal "Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" (D.lgs 151/01) al Giudice Tributario si applicano gli articoli 16, 17 comma II lett. a), 19, 20, 26, 27, 28, 31.

D4) Qualora non risultassero sufficienti, per ragioni di ordine medico o per diverse esigenze, i periodi di cui ai precedenti punti, altre eventuali assenze – pur ascrivibili all'evento maternità – saranno considerate come normali eventi motivati da malattia o da esigenze personali / familiari, e come tali trattati.

-MOTIVI PROFESSIONALI e/o PERSONALI e/o FAMILIARI-

D5) L'autorizzazione ad assentarsi per ragioni familiari e/o personali e per motivi professionali - di esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza - può essere concessa per tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento, al fine di tutelare il benessere, lo sviluppo, l'adempimento di doveri inderogabili da parte del cittadino-Giudice Tributario, sia come membro di una famiglia sia come persona singola che opera nella società civile.

E' assolutamente necessario che il Giudice comunichi al Presidente della propria Commissione, preventivamente e comunque tempestivamente, anche l'assenza ad una sola seduta, indicando esplicitamente i motivi della richiesta e trasmettendo la



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

relativa documentazione probatoria. I Presidenti di sezione sono tenuti a segnalare al competente Presidente di Commissione le assenze dei Giudici.

-MOTIVI DI SALUTE-

D6) Fermo restando quanto sopra già disciplinato in materia (punti A3, A4, capo C II cpv.) è opportuno regolamentare le seguenti fattispecie.

E) Patologie di particolare gravità

E1) Sarà riconosciuta malattia “di particolare gravità” quella per la quale il medico espressamente inserisca nella certificazione la dicitura “Trattasi di patologia di particolare gravità e di prognosi incerta” ovvero “Trattasi di patologia di particolare gravità e di prognosi superiore ai 180 giorni”, specificando chiaramente la diagnosi. La gravità della patologia dovrà essere necessariamente espressa in ciascuna delle certificazioni che consentiranno il superamento del termine di 180 giorni, di cui al capo D).

E2) Nei casi di patologie di particolare gravità Il Consiglio potrà aumentare tanto il limite massimo dell'evento di assenza fino a 660 giorni, che quello complessivo riferito al totale delle assenze compiute nel periodo di osservazione retrospettiva, fino a 2190 giorni (sei anni). Tale aumento opera una sola volta, anche qualora nei 2190 giorni fossero presenti più eventi di assenza riconducibili ad una o più malattie di particolare gravità.

Il limite massimo di durata dell'assenza (*non dell'evento di assenza*) autorizzata potrà essere elevato su valutazione del Consiglio fino ad un massimo di 480 giorni, anche nel caso in cui alla malattia di particolare gravità si aggiungessero, nel cumulo, altre assenze da considerare parte dello stesso evento (qualora non siano intercorsi almeno 60 giorni di regolare esercizio – o disponibilità all'esercizio – delle funzioni).

F) Malattie di brevissima durata

Poiché si verifica frequentemente il caso che qualche Giudice Tributario chieda più autorizzazioni ad assentarsi a singole udienze presentando certificati medici con prognosi di brevissima durata, per patologie non specificate o, comunque, assolutamente non gravi, ottenendo, di fatto, l'autorizzazione ad assentarsi a più di tre udienze



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

consecutive il Consiglio, nel superiore interesse del servizio pubblico reso al cittadino e della funzionalità ed efficienza della giustizia tributaria, ritiene necessario che i Presidenti di Commissione vigilino attentamente sul fenomeno e segnalino le situazioni che, a loro giudizio, siano meritevoli di esame e di approfondimento al fine di consentire al Consiglio di valutare ipotesi di decadenza o di sanzioni disciplinari. Si ritengono “*di brevissima durata*” le certificazioni mediche recanti prognosi inferiore ai cinque giorni.

G) Spettanza e decurtazione del compenso

Preliminarmente va evidenziata la legittimità e correttezza della collaudata procedura, in essere presso tutte le Commissioni Tributarie, che prevede l'automatismo nella sospensione/recupero del compenso (*fisso*) non spettante, senza necessità di specifico atto d'impulso da parte del Consiglio di Presidenza, poiché tale procedura costituisce il risultato dell'applicazione di regole ormai ben codificate, funzionali e consolidate.

Il compenso deve sempre essere riconosciuto per il periodo di “*sospensione feriale*” e, più in generale, allorché una inattività o una riduzione di attività non dipenda dalla volontà del Giudice Tributario o da suoi impedimenti soggettivi.

Le assenze ritenute sporadiche, secondo il parere del *Presidente di sezione*, confermato da quello del Presidente della Commissione (ed autorizzate), non danno luogo a riduzione del compenso.

G1) Le assenze (non sporadiche) comportano il venir meno del diritto al compenso, ad eccezione di quelle per i primi 30 giorni di malattia.

G2) Nel caso di astensione obbligatoria per maternità all'assente non compete il compenso poiché – durante tale periodo – è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione, sia per le lavoratrici dipendenti sia per le libere professioniste, per le quali, peraltro, nell'esercizio della professione non è previsto l'obbligo di astensione dal lavoro.

G3) Con esclusivo riferimento alle mensilità durante le quali il Giudice Tributario viene immesso, re-immesso, cessa o decade dalle funzioni, il compenso spettante verrà



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

calcolato in trentesimi ed erogato conteggiando gli effettivi giorni di titolarità delle funzioni; in tutti gli altri casi proseguirà ad operare il vigente sistema di calcolo.

Non sarà possibile decurtare il compenso fisso del Giudice Tributario *applicato anche* ad altra sezione della propria Commissione, ovvero ad altra Commissione, quando l'assenza passibile di decurtazione riguardi una seduta della sezione o Commissione di applicazione; il pieno assolvimento dell'obbligo d'istituto presso la sezione di appartenenza, infatti, è sufficiente a far maturare il diritto al compenso fisso mensile, riguardando – l'assenza – l'obbligo "supplementare" derivante dall'applicazione.

G4) Uguale disposizione vale per i Giudici Tributari applicati alle sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale, i quali, quand'anche abbiano optato per il compenso fisso previsto per la Commissione Tributaria Centrale continuano ad appartenere, a tutti gli effetti, alla propria Commissione Tributaria Regionale.

G5) Qualora si verifichi una situazione debitoria del Giudice Tributario nei confronti dell'Amministrazione (in ragione di compensi già percepiti ma non spettanti), il credito dell'Amministrazione dovrà, preferibilmente, essere recuperato mediante compensazione con gli emolumenti percepibili, nella misura mensile minima del 25% e massima del 50% del compenso (*fisso e variabile*). Solo quando non sia più possibile operare attraverso il meccanismo della compensazione, potrà provvedersi in base alla normativa vigente.

H) Applicabilità e regime transitorio

Le disposizioni contenute nella presente Risoluzione avranno vigore a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data della seduta di approvazione.

H1) Il Consiglio potrà, valutando le singole fattispecie, decidere di applicare i criteri di cui alla presente Risoluzione ai casi di assenza già in corso, purché non sia già intervenuta la Delibera di decadenza.

H2) Nei casi pendenti e riguardanti patologie di particolare gravità gli interessati avranno cura di produrre, senza ritardo, apposita istanza corredata di certificazione medica conforme a quanto spiegato nel capo *E)* della presente Risoluzione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA

di approvare il sopra esteso testo.

Ai sensi dell'art. 29 *D.lgs. 545/92*, si comunichi al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, al sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze ed al Dipartimento Finanze di detto Ministero (*Direzione della Giustizia Tributaria, Uffici III e VII*).

Si comunichi inoltre ai sigg.ri Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, ai sigg.ri Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano, al sig. Presidente della Commissione Tributaria Centrale, ai sigg.ri Presidenti delle sezioni regionali della Commissione Tributaria Centrale.

IL PRESIDENTE
Daniela Gobbi